



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 04.04.2018

Oggetto: **Controlli ufficiali negli stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni: linee guida e criteri applicativi che consentano la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto n. 1145/11 del 07 marzo 2018, con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale della sanità, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 8657/283 del 29 marzo 2018, sulla "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della sanità disposto con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1145/11 del 07 marzo 2018 - Istituzione articolazioni organizzative e definizione delle relative linee di attività";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9437/23 del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della sanità dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 novembre 2016 (rep. Atti n. 212/CSR) sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/21 del 09 maggio 2017, che al Capitolo 12 del suo allegato contempla la possibilità che, relativamente ai "controlli ufficiali negli stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni", le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale Sanità

Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 302 del 04.4.2018

Regioni “sulla base della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti di macellazione con attività non superiore ai 20 UGB/settimana”, possano “prevedere la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione”;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/21 del 09 maggio 2017, al punto 4, ha dato mandato al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale affinché proceda: “alla presa in esame, sulla base della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti di macellazione con attività non superiore a 20 Unità-Bovine-Equivalenti/settimana, della possibilità di prevedere, con propria Determinazione, la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione, fermo restando che deve essere garantita la visita *ante* e *post-mortem*, anche se in momenti separati, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 854/2004”;

CONSIDERATO come, in alcune tipologie di stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni, sia opportuno prevedere la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione e, a tal proposito, sia necessario fornire linee di indirizzo e criteri applicativi che consentano ai competenti Servizi Veterinari della ATS, anche nell'ottica di una maggiore efficienza nello svolgimento dell'attività di controllo ufficiale, l'adozione di tale forma di flessibilità, così come prevista dalle citate linee guida, in materia di controlli ufficiali, ma operando secondo procedure uniformi;

RITENUTO pertanto necessario stabilire linee di indirizzo regionali in materia di controlli ufficiali negli stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni per quanto riguarda la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione.

DETERMINA

- ART. 1) Di adottare le linee guida regionali ed i criteri applicativi in materia di stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni relativamente alla presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione, di cui all'Allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- ART. 2) Di affidare ai competenti Servizi Veterinari della ATS Sardegna, il compito di applicare le disposizioni contenute nel predetto allegato.
- ART. 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Sardegna - struttura organizzativa - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della sanità – Piani e programmi - Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 e sistema di audit.
- ART. 4) Di trasmettere la presente determinazione all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della richiamata L.R. n. 31/1998.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Daniela Mulas